

VERBALE N.2/22 DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 27 MAGGIO 2022

L'anno 2022, il mese di Maggio il giorno 27 alle ore 18:00, essendo andata deserta la prima convocazione delle ore 23:00 del 26 Maggio 2022, presso la sede associativa – in Via Fontanassa n. 15 a Roddi - si riunisce in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci di SportABILI Alba APS ASD, convocati con avviso inviato ai consiglieri e a tutti i soci, per trattare il seguente

Ordine del Giorno:

1. Variazione dello Statuto Associativo.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione SportABILI Alba APS - ASD, il Sig. Massimo Borsa, il quale chiama alle funzioni di Segretario il Signor Roberto Giacosa.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n.9 soci e n.11 deleghe e pertanto sono raggiunte le maggioranze previste dallo Statuto dell'Associazione.

Viene sottoposto ai soci il nuovo Statuto Associativo, come previsto dalla riforma del Terzo Settore. In particolare, vengono espresse le motivazioni che hanno reso necessaria tale variazione e cioè la necessità di iscrivere l'Associazione al R.U.N.T.S. (Registro Nazionale Unico del Terzo Settore).

Vengono illustrati i punti più rilevanti del documento e in particolare vengono esplicitate tutte le variazioni intervenute rispetto allo Statuto precedente.

Non essendoci richieste di delucidazioni e osservazioni, viene richiesta l'approvazione dello Statuto per alzata di mano.

I soci presenti si esprimono così:

- Voti favorevoli: 20
- Voti contrari: 0
- Astenuti: 0

Il Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto, al quale sono allegati: il foglio firma dei soci, le deleghe e copia dello Statuto.

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea è sciolta alle ore 19.30

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

SportABILI Alba APS ASD

Via Fontanassa, 15 – 12060 Roddi (CN)
p.iva: 03291510042 c.f.: 90037680049

Uffici Segreteria

Tel. 0173.615670 – Cell. 366.9943748

info@sportabilialba.org

www.sportabilialba.org

Maneggio Equi

Cell. 388.1251223

maneggiosportabili@gmail.com

Stampa illeggibile in alto a destra.

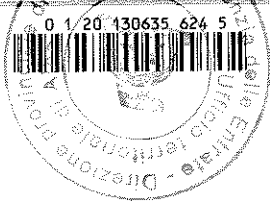
Copia conforme all'originale esistente in ufficio
registrato il 6 GIU 2022 al n. 919 1 3
Mod. ✓ con € ESENTE che si rilascia a richiesta
del Sig. BORSA RASANO per gli usi consentiti
dalla Legge con € 9,00 di cui € bollo.

IL DIRETTORE

L'Addetto

Irene P. N. M. T.

"Firma su delega conferita dal Direttore Provinciale della Follia"





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"SportABILI ALBA APS - ASD"

Titolo I

Natura e scopi

Art.1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

1. E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale "SportABILI ALBA APS- ASD"(di seguito indicata come "Associazione"), essa è regolata dalle disposizioni del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), dalle disposizioni della L. 289/2002 e del D.L. 28/02/2021 n. 36.
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roddi. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'associazione è iscritta.
4. L'Associazione potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, rappresentanze e uffici in altre località in Italia o all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 – Statuto e Regolamenti

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, del COMITATO ITALIANO PARALIMPICO, del Dipartimento per lo Sport, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo, purché compatibili con la disciplina prevista dal D.lgs. 117/2017, e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Art.3 – Scopi e Finalità

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato,

operando anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

2. L'Associazione, che ispira le sue attività ai valori della solidarietà e della condivisione, persegue, senza scopo di lucro, l'esercizio, in via stabile e principale, dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica principalmente a favore di persone con disabilità.
3. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Art.4 - Attività

1. Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'ASSOCIAZIONE intende:

- organizzare e gestire l'attività sportiva dilettantistica, con particolare attenzione rivolta alle persone con qualsiasi tipo e grado di disabilità, avviando e/o perfezionandone la pratica in diverse discipline. Con attività sportiva si intende lo svolgimento di attività di allenamento, di pratica individuale o di gruppo e la partecipazione a competizioni di diversi livelli. L'attività sportiva è aperta a tutti e non in modo esclusivo alle persone con disabilità, al fine di promuovere un ambiente inclusivo, aperto e capace di dar spazio alle singole diversità;
- promuovere le attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- svolgere attività di formazione e informazione e promozione dell'attività sportiva paralimpica rivolta al personale scolastico, educativo, di assistenza, oltre che alle persone con disabilità e alle loro famiglie al fine di permettere la pratica sportiva all'interno della comunità locale di appartenenza nelle diverse fasce di età;
- organizzare o collaborare all'organizzazione di manifestazioni sportive;
- organizzare la preparazione atletica anche per la partecipazione ad attività competitive o agonistiche, in base alle aspettative dei soci;

- 
- offrire un'ampia gamma di attività ludiche e ricreative, complementari a quelle sportive, che permettano di contribuire in maniera efficace all'inclusione sociale delle persone con disabilità. Tali attività rivestono infatti una preziosa funzione riabilitativa e stimolatrice delle capacità individuali, che contribuisce all'acquisizione da parte delle persone con disabilità di una maggiore autonomia ed indipendenza; promuovere e organizzare iniziative per il tempo libero ed il turismo sociale e accessibile in zona Langhe e Roero e in generale nella provincia di Cuneo;
 - organizzare attività ed eventi di carattere culturale, ricreativo o sportivo (seminari, convegni, mostre, spettacoli teatrali, gare, competizioni, ecc.) al fine di promuovere occasioni di incontro e confronto tra le persone con disabilità e l'intera collettività e promuovere i diritti fondamentali per la costruzione di una società inclusiva;
 - svolgere attività di tipo agricolo e di cura degli animali per promuovere l'inserimento lavorativo di persone con disabilità o in fasce svantaggiate;
 - organizzare eventi o attività di raccolta fondi volti alla cessione gratuita di servizi o di beni materiali (es ausili sportivi) in favore di persone svantaggiate;
 - promuovere il volontariato e curare la formazione continua e mirata del gruppo di volontari, centrale nello svolgimento dell'attività istituzionali, operante all'interno dell'Associazione;
 - organizzare momenti ed opportunità di confronto e contatto tra il mondo delle persone con disabilità e quello delle persone "senza" disabilità, finalizzato ad un maggiore coinvolgimento, collaborazione ed unione fra le due realtà, al fine di promuovere una uguaglianza ed una parità di opportunità oltre che ad abbattere le numerose barriere mentali e pregiudizi;
 - svolgere attività di sensibilizzazione nei confronti della comunità locale in cui opera Sport ABILI ALBA e di quella nazionale ed europea, alle problematiche legate all'handicap, al fine di creare una chiara e corretta conoscenza di tali realtà e suscitare da parte della società civile una disponibilità ed una particolare attenzione a riguardo;
 - svolgere attività di promozione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone con disabilità e di affermazione dei loro diritti, nella piena realizzazione della Convenzione Onu dei Diritti delle persone con disabilità;
 - svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento;
 - stipulare accordi, contratti e convenzioni con la Pubblica Amministrazione, centrale e periferica, con Enti, associazioni, fondazioni e soggetti privati sia italiani che stranieri.
2. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata dal Consiglio Direttivo. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice;
 3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

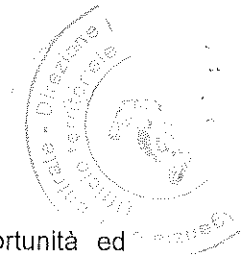
1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere eletti.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Ai sensi dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore il numero dei soci è illimitato. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento;
2. Il numero dei soci non deve essere inferiore a sette persone fisiche o tre Associazioni di promozione sociale, se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo;
3. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.
4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato fatto salvo in ogni caso il diritto al recesso; in ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
2. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'Associazione stessa.
3. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
4. In caso di domanda di ammissione a socio di interdetto o inabilitato la stessa dovrà essere presentata dal tutore o da chi ne ha l'amministrazione di sostegno che rappresenterà l'interdetto o l'inabilitato a tutti gli



effetti nei confronti dell'Associazione e risponderà verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato interdetto o inabilitato.

5. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
6. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
7. Il Consiglio Direttivo comunica entro 30 giorni dalla data di deliberazione l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dal Consiglio Direttivo.
8. All'atto dell'iscrizione nel libro soci il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.
2. Gli associati hanno il diritto:
 - a) di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - b) di frequentare i locali dell'Associazione;
 - c) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - d) di partecipare alle Assemblee e di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - e) di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
3. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.
4. Gli associati hanno il dovere di:
 - adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

5. La quota associativa è intrasmissibile, non restituibile e non rivalutabile.
6. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.



Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualifica di socio si perde:
 - a. Per morte;
 - b. Recesso volontario;
 - c. Per morosità nel pagamento della quota associativa;
 - d. Per esclusione;
2. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo, tale recesso avrà decorrenza immediata.
3. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
 - non ottemperi alle disposizioni o violi gli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione o adotti un comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
4. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dall'Assemblea, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
6. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
8. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario;
3. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
4. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - Presidente;
 - l'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

- l'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'Associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata da almeno 3 membri del Consiglio Direttivo;
 - b) ai sensi dell'art. 20 c.c. la convocazione può essere richiesta da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

7. La convocazione deve pervenire per iscritto al recapito che risulta dal libro degli associati, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con 8 giorni di anticipo per le assemblee ordinarie e almeno 15 giorni di anticipo per le assemblee straordinarie e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
8. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare. Il Presidente nomina il Segretario di seduta tra i soci, dirige e regola le discussioni, stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
10. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle

deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

Art.14 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno un mese nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale; Gli associati che non sono iscritti da almeno un mese nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
2. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.
3. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota;
4. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, la quale deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato.
5. È ammesso un numero massimo di tre deleghe per associato.

Art.15 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
4. L'Assemblea ordinaria:
 - approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del Codice, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - approva il bilancio sociale quando previsto per legge, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - discute ed approva i programmi di attività;
 - elegge i componenti del Consiglio Direttivo definendone preventivamente il numero e li revoca;
 - elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

- approva l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art.16 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo 15 (quindici) membri.
2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri (sempre in numero dispari) in seno all'eligendo Consiglio direttivo.
3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. Non può, inoltre, essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, il Consigliere che ricopre la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
5. I Consiglieri durano in carica 4 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

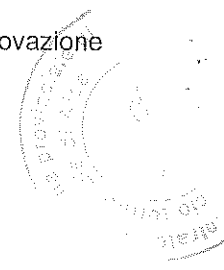
6. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario; gli incarichi di Segretario e Tesoriere possono essere ricoperti da un unico consigliere;
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci;

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri anche in forma elettronica o telematica almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione e deve indicare l'ordine del giorno il luogo, la data, l'ora della seduta. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
6. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
7. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea.
2. In particolare il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - attuare tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - redigere e sottoporre all'Assemblea per l'approvazione il bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - predisporre annualmente, qualora previsto per legge, il bilancio sociale e presentarlo all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;



- redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
 - deliberare sulle domande di adesione all'Associazione;
 - sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - deliberare in merito alla quota associativa annuale e ad eventuali contributi straordinari, determinandone l'ammontare;
 - deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - determinare i limiti di spesa e approvare i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato;
 - ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione di sua competenza;
 - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
 - adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza;

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.3 e c. 4, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi, la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea Ordinaria e, se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata ratifica, oppure di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'Assemblea Ordinaria provvede alla surroga mediante elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui decada oltre la metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il presidente dura in carica 4 anni, è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno e ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
2. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
3. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione ed in particolare ha il compito di:
 - a) sovrintendere a tutte le attività dell'Associazione;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - d) convocare e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;
 - e) convoca l'Assemblea degli associati;
5. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono ratificati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
6. Per gli impegni di spesa superiori a € 5.000,00 (cinquemila/00) il Presidente deve essere previamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.
7. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
8. Per il compimento di attività attribuite alla sua carica, il Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, può conferire deleghe o procure ad altri componenti del Consiglio stesso.

Art. 22. Vice-Presidente, Tesoriere e Segretario

1. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle proprie funzioni e ne fa le veci in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo; al tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli agli organi statutari.
3. Al segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di consiglio e di assemblea che trascrive sugli apposti libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci, svolge le mansioni a questo delegato dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. Qualora se ne ravvisi la necessità e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 del Codice viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico; se collegiale, l'Organo di controllo è composto da 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea dei Soci; i componenti restano in carica per 4 esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio successivo alla nomina e possono essere riconfermati; al suo interno il Collegio designa il Presidente.
2. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Art.24 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto,
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
 - c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

d) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio

e) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. L'organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del Codice, la Revisione Legale dei Conti. In tal caso, l'Organo è costituito da Revisori Legali Iscritti nell'apposito registro.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.25 - L'organo di revisione

1. Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del codice, l'Associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi;
3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 4 anni e può essere rinominato fino a 2 volte consecutive;
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova nomina da parte dell'Assemblea.

Titolo V

I libri sociali

Art.26 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
 - il libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e dell'organo di revisione, qualora questi siano stati nominati;
 - il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente per iscritto.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.27 - Il patrimonio: destinazione ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o dell'incremento del proprio patrimonio. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.28 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'ASSOCIAZIONE;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- attività di raccolta fondi;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
- attività diverse di cui all'art. 6 del Codice.

2. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con i principi e i fondamenti su cui si erge l'attività dell'ente. Il Presidente attua la delibera di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Art.29 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo deposita presso la sede dell'Associazione almeno otto giorni prima dell'assemblea in modo che possa essere consultato dagli associati. Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio approvato deve poi essere depositato all'Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini di legge.
3. Entro il mese dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo.
4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'art. 16 comma 3, con voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione;
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che perseguano finalità sportive, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore e dall'art.7 del D.lgs. 28/02/2021 n.36 o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o PEC o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

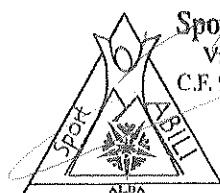
Titolo VIII

Disposizioni transitorie e finali

Art.31 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, nonché la normativa nazionale e regionale in materia.

ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRA
- 6 GIU 2022 - 919 SUB 3



SportABILI ALBA APS A.S.D.
Via Fontanassa 15 - Roddi (CN)
C.F. 90037680049 - P.IVA 03291510042



Prenotazione del ticket elimina code online

Riepilogo prenotazione

Ufficio: PMN20

Indirizzo: VIA ROMITA 6

Ticket: JD-W001

Servizio: Registrazione atti e contratti di locazione

Data emissione: 06/06/2022 06:10

Ora prenotazione: 08:30

Presentarsi in ufficio con la stampa del ticket o in caso di smarrimento è possibile ristampare il ticket dal totem elimina code inserendo il codice fiscale o il numero di ticket.

